Art. 1
(Istituzione del Museo del Minatore)

1. Nei Comuni di Colosimi (CS), Petilia Policastro — Pagliarelle (KR) e Motta S. Giovanni (RC), che ne stabiliscono la sede, è istituito il Museo del Minatore, di seguito denominato «Museo».

Art. 2
(Finalità)

1. Il Museo si propone i seguenti compiti:

a) valorizzare a fini storici e turistici gli aspetti di un fenomeno molto diffuso nelle comunità di Colosimi (CS), di Petilia Policastro – Pagliarelle(KR) e di Motta S. Giovanni (RC) e nelle aree di loro diretta afferenza: emigrazione e lavoro in miniera;
b) rappresentare una testimonianza della storia e dei sacrifici compiuti dai minatori, ma anche un' occasione per offrire alle nuove generazioni uno strumento che permetta loro di ricomporre la memoria del passato a fini identitari;
c) effettuare acquisti, scambi e prestiti con altri musei tematici in Italia e nel mondo, nonché con soggetti privati per l'incremento della dotazionerepertuale ed iconografica;
d) promuovere iniziative e attività culturali, anche attraverso il coinvolgimento di scuole di vario ordine e grado, idonee a favorire la conoscenza del fenomeno oggetto della propria missione istituzionale;
e) istituire premi e borse di studio in favore di studenti e di giovani che si impegnano a effettuare ricerche e studi riguardanti la tematica dell'emigrazione e del lavoro in miniera.

Art. 3
(Percorsi tematici)

1. In linea con le finalità esposte all'Art. 2 sono implementati i seguenti percorsi tematici:

a) Contesto socioeconomico e culturale ne! quale prende le mosse il fenomeno, con particolare attenzione alle implicazioni dello stesso sull'andamento demografico della popolazione;
b) Le rotte dell'emigrazione. Motivazioni alla base della scelta delle destinazioni;
c) Condizioni di lavoro in miniera (Situazione contrattuale, sicurezza sul lavoro, ecc.), anche attraverso uno sguardo ai livelli di sindacalizzazione degli operai ed alle esperienze di lotta;
d) Implicazioni esistenziali della "partenza" ed autorappresentazione dell'idea di "ritorno";
e) il ruolo, la funzione sociale e sostitutiva delle donne.

Art. 4
(Organizzazione del Museo)

1. L'organizzazione del Museo è demandata ai Comuni di Colosimi (CS), Petilia Policastro — Pagliarelle (KR) e Motta S. Giovanni (RC), alla quale provvederanno con appositi regolamenti, prevedendo tra l'altro:

a) servizi di accoglienza comprendenti una sezione bibliografica ed un punto di ristoro;
b) aree espositive e didattiche interattive, finalizzate alla riproduzione di scenari inerenti la tematica;
c) un'area dedicata ad attività espositive temporanee;

2. L'approvazione dei regolamenti da parte dei Comuni di Colosimi (CS), Petilia Policastro - Pagliarelle (KR) e Motta S. Giovanni (RC), avverrà previo parere favorevole della Regione Calabria.

Art. 5
(Comitato scientifico)

1. Al fine di stabilire le modalità di realizzazione ed i contenuti del Museo, la presente legge istituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza regionale, per ciascun Museo, un Comitato scientifico formato da 5 studiosi ed esperti, di cui 2 sono indicati dal Presidente della Giunta Regionale, scelti fra persone di riconosciuta competenza nel campo della ricerca storica, della museologia e della didattica, sostenuta da specifici titoli o da attività inerenti la tematica del Museo.
2. Il Comitato ha i seguenti compiti:

a) definire con metodo scientifico i filoni tematici che costituiranno gli assi del Museo;
b) contribuire a! reperimento ed alla selezione del materiale espositivo;
c) stabilire le modalità di allestimento degli spazi espositivi e di catalogazione della dotazione museale;
d) provvedere alla formulazione del corredo narrativo e didascalico dell'apparato iconografico e repertuale;

3. Il Comitato viene nominato dai Consigli comunali dei Comuni di Colosimi (CS), Petilia Policastro — Pagliarelle (KR) e Motta S. Giovanni (RC) e rimane in carica un anno a partire dal suo insediamento.
4. Ai membri del Comitato scientifico è corrisposto un compenso per il lavoro svolto nella misura autonomamente definita dai Comuni di Colosimi (CS), Petilia Policastro — Pagliarelle (KR) e Motta S. Giovanni (RC).

Art. 6
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario corrente in euro 30.000,00, si provvede mediante le risorse allocate alla UPB U. 005.002.001,002 — capitolo U5201026101 inerente al "Fondo unico regionale per la realizzazione di iniziative ed interventi in materia di promozione culturale" dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione Calabria.
2. Per gli esercizi successivi, agli oneri a regime quantificati in 30.000,00 euro annui si provvede, nei limiti delle risorse autonome disponibili stanziate all'UPB U.005.002.001.002 dello stato di previsione della spesa , secondo le modalità e per gli importi stabiliti nel Programma annuale di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 19/2009.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 8/2002.